

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 992 del 29 giugno 2016

**Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020 e PSR del Veneto 2007-2013. DM n.3536 del 8 febbraio 2016, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di applicazione per gli impegni vigenti dall'anno 2016 compreso.**

*[Agricoltura]*

Note per la trasparenza:
Applicazione delle nuove norme dell'Unione e nazionali relative alle sanzioni dovute a inadempienze rispetto a impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle Misure del PSR a decorrere dall'anno 2016 compreso.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 957 del 10/06/2014.

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Tra le misure del PSR 2007-2013, alcune prevedono l'erogazione di aiuti finanziari di durata quinquennale agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali, silvoambientali, di imboscamento o per il benessere animale.

L'articolo 46 del Regolamento CE 1974/2006, prevede una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori del medesimo regolamento, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli. L'articolo 46 prevede altresì che se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. E' questo il caso delle domande relative alla misura 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, ed alla misura 215 Benessere animale presentate a seguito dell'approvazione dei bandi di apertura dei termini di cui alle DGR n. 877/2009 (sottomisura 214/f), DGR n. 376/2011, DGR n. 2470/2011, DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014. Si precisa quindi che, per quanto riguarda le domande della misura 214 e 215 finanziate con i bandi del PSR 2007-2013 è stata introdotta la clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006. Tale clausola prevede che gli impegni assunti dal beneficiario debbano essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al mutato quadro di riferimento giuridico.

A tale riguardo, con la deliberazione n. 608 del 21 aprile 2015, avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006", sono state adottate le modifiche al PSR 2007-2013 relative alle misure 214 e 215 che tengono conto dei nuovi obblighi derivanti dalle norme sulla condizionalità e sul greening che hanno condotto anche ad una rideterminazione del livello dei pagamenti. Qualora tale adeguamento non sia accettato, il beneficiario deve presentare esplicita dichiarazione secondo le modalità definite da AVEPA. In questo caso, l'impegno cessa senza obbligo per il beneficiario di rimborso dei pagamenti percepiti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il regolamento (UE) n. 1310/2013 all'articolo 3 e il regolamento (UE) n. 807/2014 all'art. 16 disciplinano l'ammissibilità delle

spesa per gli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari al contributo FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020. A tale proposito, il regolamento citato dispone che le spese derivanti da impegni pluriennali assunti nelle precedenti programmazioni sono ammissibili al beneficio del contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, alle seguenti condizioni:

- a) che tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
- b) che si applichi il tasso di partecipazione del FEASR alla misura corrispondente così come fissata nell'allegato I del regolamento n. 1310/2013 nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- c) che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.

Tali condizioni sono state richiamate nel capitolo 19.1 Descrizione delle condizioni transitorie per misura del PSR 2014-2020 della Regione Veneto, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate, ai sensi del Regolamento UE n 1305/2013 che disciplina l'attuazione del FEASR per il periodo 2014-2020.

Pertanto, a partire dal 2015 si trovano ad essere messi in atto, da parte dei relativi beneficiari, sia impegni nell'ambito misure del PSR 2007-2013, sia impegni nell'ambito delle misure del PSR 2014-2020 conseguenti ai bandi di apertura e di conferma di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 439/2015 n. 440/2015 e n. 607/2015.

Con l'avvio del periodo di programmazione 2014-2020, l'Unione Europea nell'articolata normativa che disciplina l'attuazione del FEASR nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con Regolamenti UE n. 1303/2013 e n.1306/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014, disciplina la posizione del beneficiario rispetto al sostegno concesso, indicando sanzioni (riduzioni o rifiuti e revoche integrali) connesse a inadempienze rispetto a obblighi generali (es. dichiarazione di superfici agricole e animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo, ecc.).

Inoltre, con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la nuova base normativa per il calcolo e l'applicazione di sanzioni per inadempienze del beneficiario relative a requisiti di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sottomisure di sviluppo rurale. Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013 e i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014.

Il Regolamento n. 640/2014 abroga il Regolamento n. 65/2011 per quanto riguarda la disciplina di dette sanzioni successivamente al 31/12/2014, determinando così la necessità di applicare la nuova disciplina anche agli impegni delle misure del PSR 2007-2013 che siano mantenuti in atto successivamente a tale data.

Con Decreto Ministeriale n.180 del 23 gennaio 2015, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il MIPAAF attua a livello nazionale il Regolamento n. 640/2014 nonché stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza, con particolari distinzioni per le misure che prevedono aiuti per ettaro di superficie o per capo d'allevamento e per le misure di sostegno agli investimenti.

Successivamente il MIPAAF ha fornito precisazioni interpretative con nota n. 11020 del 29/05/2015 esplicitando la necessità, ai sensi del Regolamento UE n. 640/2014, di applicare le procedure di calcolo delle sanzioni secondo le nuove norme anche agli impegni previsti dalle misure del PSR 2007-2013, che rimangono in atto successivamente al 31/12/2014.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1176 del 8 settembre 2015, sono state approvate le disposizioni regionali di attuazione della nuova normativa nazionale e dell'Unione in materia di sanzioni per inadempienze commesse dai beneficiari del PSR relativamente alle misure del PSR 2014-2020 (di cui alcune già a bando con DGR n.440/2015), nonché alle misure del PSR 2007-2013 per le quali risulteranno impegni confermati e mantenuti in atto dai beneficiari successivamente al 31/12/2014. Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AVEPA è tenuto all'applicazione delle sanzioni definite dal DM n. 180/2015 e dai provvedimenti applicativi regionali.

Successivamente, a seguito di approfondimenti, il MIPAAF è intervenuto nuovamente sulla materia in oggetto con il DM n. 3536 del 8 febbraio 2016, apportando innovazioni sostanziali nella metodologia di determinazione di sanzioni e riduzioni, e abrogando il precedente DM n. 180/2015 a decorrere dall'entrata in vigore della nuova norma. Le innovazioni riguardano diversi aspetti, quali nuove percentuali di riduzione, la modulazione delle riduzioni in caso di ripetizione delle inadempienze, e la considerazione dei requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dell'attività minima quali obblighi da rispettare. In assenza di specifiche disposizioni la validità della DGR n. 1176/2015 è da ritenersi limitata all'anno 2015. Altresì, si è resa evidente la necessità di modificare alla DGR n. 1176/2015, a cui si è dato riscontro con Decreti del Direttore della Sezione Piani e Programmi Settore Primario n. 3 e n. 5 del 2016, con riferimento alla sola campagna di controllo del 2015.

Si configura così la necessità di applicare la nuova norma nazionale a partire dall'anno 2016, al fine di garantire l'operatività di AVEPA per la campagna di controllo 2016.

Sentita AVEPA e la Sezione Agroambiente si propongono all'approvazione della Giunta i seguenti allegati tecnici che disciplinano rispettivamente le procedure di calcolo e applicazione delle sanzioni:

- **Allegato A** relativo alle misure a superficie del PSR 2014-2020 M10 - pagamenti agro-climatico-ambientali, M11 - agricoltura biologica e M13- Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (indennità compensativa in zona montana);
- **Allegato B** relativo alle misure a superficie o per capo d'allevamento del PSR 2007-2013 per le quali possono configurarsi impegni in atto successivamente al 31/12/2014.

Detti Allegati specificano le sanzioni dovute a inadempienze rispetto a obblighi generali del beneficiario, secondo le disposizioni contenute nel quadro dei Regolamenti UE sull'attuazione del FEASR nell'ambito dei Fondi SIE. Stabiliscono altresì la procedura di calcolo delle sanzioni per inadempienze relative agli impegni specifici di misura e altri obblighi, riportando la valutazione delle inadempienze per ciascun impegno secondo i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione, quindi ricavando le percentuali di riduzione ai sensi del DM n. 3536/2016. La valutazione delle inadempienze segue i principi di efficacia, dissuasività, proporzionalità e semplificazione compatibilmente con i vincoli imposti dal DM n. 3536/2016.

Date le tempistiche e i lavori in corso per l'approvazione dei successivi bandi a valere sulle Misure del PSR 2014-2020 considerate le attività programmate dell'organismo pagatore e valutata l'opportunità di disciplinare le sanzioni per gruppi omogenei di misure, si rinvia a un successivo provvedimento la definizione delle sanzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR per le misure a investimento del nuovo periodo di programmazione che verranno aperte con i prossimi bandi.

Inoltre, considerata la possibilità di modifica o integrazione delle normative dell'Unione e di quella nazionale, nonché le possibili modifiche al PSR (ai sensi dell'art 11 del Regolamento UE n.1305/2013 e dell'art 4 del Regolamento di Esecuzione n. 808/2014 della Commissione), o esiti di audit degli organi di controllo europei, si propone che l'eventuale rettifica, errata-corrige, integrazione e adeguamento degli **Allegati A e B**, e in generale della successiva normativa regionale di attuazione in materia di sanzioni nell'ambito delle misure di sviluppo rurale, vengano effettuati con provvedimento del Direttore della Sezione Piani e Programmi del Settore Primario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

CONSIDERATO che il Regolamento UE n. 640/2014 disciplina la materia delle sanzioni da applicare nei confronti di inadempienze di impegni e altri obblighi connessi alle misure di sviluppo rurale, incluse quelle del precedente periodo di programmazione, i quali siano in atto successivamente al 31/12/2014;

VISTA la Decisione della Commissione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 che approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2007-2013;

CONSIDERATA la facoltà dei beneficiari delle misure del PSR 2007-2013 di proseguire gli impegni delle misure poliennali accettando gli adeguamenti consentiti dalla clausola di revisione di cui all'art. 46 del Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione;

VISTE le Deliberazioni della giunta Regionale n. 439/2015, n. 440/2015 e n. 607/2015, che aprono i termini per la presentazione di domande di sostegno con cui si assumono o confermano impegni che proseguiranno oltre il 31/12/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1176 del 8 settembre 2015, modificata e integrata con i Decreti del Direttore della Sezione Piani e Programmi Settore Primario n. 3/2016 e n.5/2016;

VISTO il Decreto n. 3536 del 8 febbraio 2016 del MIPAAF, che Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

PRESO ATTO che il Decreto n. 3536/2016 del MIPAAF, a partire dalla data di entrata in vigore, abroga l'analogo Decreto n.180/2015, introducendo diverse innovazioni sostanziali;

SENTITA l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) in qualità di organismo pagatore regionale e responsabile dei controlli ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n.1306/2013;

SENTITA la Sezione Agroambiente;

CONSIDERATE le tempistiche delle attività istruttorie e di controllo in essere da parte di AVEPA;

RAVVISATA la necessità attuare a livello regionale il DM n. 3536/2016, disciplinando le sanzioni per inadempienze dei beneficiari rispetto a impegni e altri obblighi connessi alle misure del PSR Veneto 2014-2020 in atto dal 2016 in poi, nonché a impegni e altri obblighi connessi alle misure pluriannuali del PSR 2007-2013 in atto dal 2016 in poi;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento recante attuazione al Decreto n. 3536/2016 del MIPAAF, in relazione agli impegni connessi alle misure a superficie del PSR Veneto 2014-2020;
2. di approvare l'**Allegato B** al presente provvedimento recante attuazione al Decreto n. 3536 del MIPAAF, in relazione agli impegni connessi alle misure a superficie del PSR Veneto 2007-2013, che permangano in atto successivamente al 31/12/2014;
3. di applicare l'**Allegato A** e l'**Allegato B** con riferimento alle domande di pagamento e alle campagne di controllo a partire dal 2016;
4. di autorizzare il Direttore della Sezione Piani e Programmi del Settore Primario a effettuare, con proprio provvedimento, eventuali rettifiche, errata-corrige, integrazioni e adeguamenti a nuove norme, relativi agli allegati della presente deliberazione;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Sezione Piani e Programmi Settore Primario;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.